

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.14-10907/2018

**OGGETTO: COMUNE DI BRANDIZZO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Brandizzo, con D.C.C. n. 2 del 12/03/2018, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. 3667/05/VG/cs del 21/03/2018, pervenuto in data 22/03/2018 a mezzo pec (ns prot. n. 36695), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. VP_008/2018)

dato atto che il Comune di Brandizzo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Brandizzo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della Variante;

rilevato nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente del Comune di Brandizzo, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione ed agli Elaborati tecnici e più precisamente:

- cambio di destinazione di un area urbanistica individuata come terziario/commerciale in produttiva/artigianale;
- ripermimetrazione di aree urbanistiche rispettivamente produttive e residenziali a seguito dell'inclusione nelle medesime destinazioni delle pertinenze di ogni singola proprietà. Una di

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

queste modifiche genera un incremento della C.I.R. di n. 2 abitanti;

- creazione di una nuova area destinata a verde privato strettamente legata all'area a destinazione residenziale limitrofa a seguito della realizzazione da parte di RFI del nuovo sottopasso ferroviario;
- aggiornamento degli elaborati di P.R.G.C. a seguito dell'inserimento di due sottopassi ferroviari;
- modifiche normative afferenti l'allineamento delle recinzioni lungo via Torino.;

preso atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. con "Relazione di Verifica di Assoggettabilità alla VAS", inoltrato anche al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto "Soggetto con Competenze Ambientali", ai sensi della normativa sopraccitata;

consultato il Servizio Viabilità 1 – Area Lavori pubblici della Città Metropolitana di Torino in data 13/04/2018;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 2 del 12/03/2018 di adozione della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; **contiene** "il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente" **ma non contiene** "...il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 155-10311/2018 del 20/04/2018

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. del Comune di Brandizzo, adottato ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 12/03/2018, le seguenti osservazioni:

- a) la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è classificata come Parziale, contenuta nell'Atto di adozione della Variante, deve riportare fedelmente i contenuti di cui al comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. e pertanto si suggerisce di riportare per intero il punto a), aggiungendo *“con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”*. Inoltre, la Deliberazione di approvazione dovrà comprendere oltre all'indicazione già riportata della *“la capacità insediativa residenziale del PRG vigente”* anche *“il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.”*. Tutti i contenuti sopracitati, che peraltro sono presenti nella Relazione Illustrativa, devono essere riportati nell'ordine previsto dalla L.U.R., **anche se non oggetto di modifiche**;
- b) la documentazione di Variante riferisce in modo parziale circa le problematiche di carattere idrogeologico della modifica n. 4, posta in classe di rischio “IIIb2”. Inoltre, il testo delle “Norme Tecniche di Attuazione” del P.R.G. (allegato solo per stralci e privo della norma di quest'area) non consente una chiara ed univoca comprensione degli interventi proposti. Pertanto **anche al fine della compatibilità con la “Prescrizione che esige attuazione” art. 17 comma 10 delle N.d.A. del PTC2 che cita “sono da escludersi ai fini della realizzabilità di**

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6020 – 6085 - Fax 011 861 4401
urban@cittametropolitana.torino.it protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico...”, le opere di riassetto idrogeologico dovranno essere ultimate e collaudate, così come certamente è previsto dalle norme in merito al PAI recepite dal Comune. **Tale aspetto dovrà essere chiarito e riportato nella Deliberazione di adozione della Variante, ed anche nella scheda dell’area “CR.I 0242”.** Ciò anche ai fini del rispetto della lettera g) comma 5 dell’art. 17, della L.R. 56/77 per la parzialità della variante;

- c) in merito all’**incremento della CIR pari a 2 unità**, prevista per l’area “CR.I 0242” si suggerisce di verificarne la congruenza con la modalità di variante prescelta (parziale) in quanto l’art. 17 della LR 56/77 cita **“non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale”;**
- d) l’area “BI 0919”, attuando un recupero di capannoni abbandonati per ampliare la propria attività, attua gli obiettivi del PTC2 “...*misure atte a promuovere ...il recupero edilizio...*” al fine del contenimento del consumo del suolo. In merito alla viabilità ed ai nuovi accessi carrai, si invita il Comune a verificare permessi e ubicazioni;
- e) riguardo alla **procedura di verifica di VAS**, la D.C.C. di adozione dichiara di optare per il procedimento integrato “*in maniera contestuale*” e pertanto si suggerisce di chiarire il contenuto del “*verbale dell’Organo Tecnico Comunale del 21.02.2018*” citato in Delibera di C.C.;
- f) le modifiche proposte dalla Variante dovranno considerare e integrare le previsioni con la presenza o la previsione delle piste ciclabili identificate dal PTC2;
- g) riguardo al P.P.R. regionale recentemente approvato già menzionato, si rimanda alle “*direttive*” di cui all’art. 37 “*Insedimenti specialistici organizzati*” delle Norme di Attuazione del P.P.R., peraltro riportate nella Relazione di Variante, che potranno trovare collocazione direttamente nella norma dell’area “BC 0919”;
- h) in merito alla Verifica di compatibilità acustica (all. H), si suggerisce di specificare se l’elaborato P.C.A. comunale debba essere aggiornato o meno e in caso affermativo si ricorda che l’aggiornamento dovrà avvenire prima dell’approvazione della Variante parziale;
- i) si consiglia, per completezza, di riportare nel quadro sinottico allegato alla Relazione la modifica dell’area “BI 0246”;
- j) relativamente alle modifiche proposte per le aree “BI 0246” e “CR.I. 0242”, si suggerisce preliminarmente di accertare, mediante consultazione della documentazione a disposizione del Comune, se tali ambiti non siano già stati precedentemente destinati a Servizio pubblico, magari in concomitanza con la realizzazione delle aree urbanistiche adiacenti;
- k) fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione Comunale di controdedurre motivatamente nella Deliberazione di approvazione della Variante ai rilievi contenuti nel presente provvedimento, per la cessione a terzi di eventuali aree comunali divenute edificabili con la

Variante in oggetto si rimanda alla diversa procedura ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i. ed alle vigenti norme in materia;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n°155-10311/2018 del 20/04/2018 è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Brandizzo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 02/05/2018

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. *Giannicola Marengo*)
F.to in originale